

Allegato "B" al n. 15964/7925 di repertorio

STATUTO DELLA FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO

approvato il 20 luglio 2015

Art. 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

1.1 - La "FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO", costituita per trasformazione dell'Ente Autonomo Teatro alla Scala, ai sensi dell'art. 2, commi 57 e seguenti della Legge 28 dicembre 1995 n. 549 e dell'art. 2 del Decreto Legislativo 29 giugno 1996 n. 367, è regolata dal presente statuto.

1.2 - Alla Fondazione concorrono lo Stato, la Regione Lombardia, il Comune di Milano, i Fondatori ordinari, i Fondatori sostenitori e i Fondatori permanenti.

1.3 - La Fondazione è ente di particolare interesse nazionale, ai sensi dell'art. 7 della Legge 14 agosto 1967 n. 800, e, in forza del decreto interministeriale del 6 novembre 2014 e del decreto ministeriale del 5 gennaio 2015, è dotata di forma organizzativa speciale, ai sensi ai sensi del comma 21-bis dell'articolo 11 del Decreto Legge 8 agosto 2013 n. 91 convertito con emendamenti dalla Legge 7 ottobre 2013 n. 112.

1.4 - La Fondazione ha sede in Milano e svolge la sua attività in Italia e all'estero.

1.5 - La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Decreto Legge 8 agosto 2013 n. 91 convertito in legge 7 ottobre 2013 n. 112, nonché, per quanto non espressamente previsto, dagli altri eventuali decreti attuativi della detta legge, dalle altre disposizioni di legge applicabili alle fondazioni lirico-sinfoniche e dalle norme del codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

Art. 2

FINI - ATTIVITÀ

2.1 - La Fondazione non ha scopo di lucro e, nella difesa della propria autonomia, rafforza la propria peculiarità in campo lirico-sinfonico, desunta dalla specificità della Fondazione stessa nella storia della cultura operistica e sinfonica italiana e persegue l'assoluta rilevanza internazionale, che le deriva dall'accertata capacità della Fondazione di programmare e realizzare, in modo sistematico e non occasionale, una parte significativa della propria attività lirico-sinfonica in ambito internazionale. La Fondazione persegue altresì l'educazione musicale della

collettività, la formazione professionale dei quadri artistici e tecnici; promuove la trasmissione dei valori civili fondamentali, in particolare verso i giovani, e la ricerca e la produzione musicale, anche in funzione di promozione sociale e culturale; provvede direttamente alla gestione dei teatri ad essa affidati, ne conserva e valorizza il patrimonio storico-culturale, con particolare riferimento al territorio nel quale opera; ne salvaguarda il patrimonio produttivo, musicale, artistico, tecnico e professionale.

2.2 - Il perseguimento delle finalità sopra indicate è attuato mediante la realizzazione di spettacoli lirici, sinfonici e di balletto o comunque musicali, anche in co-produzione o collaborazione con primarie fondazioni musicali o soggetti o enti, italiani o esteri, che agiscono nel campo musicale, e destinati al pubblico dei Teatri, della radio, della televisione, di tutti i mezzi attraverso i quali raggiungere anche nuovi pubblici, compresi quelli attuali e futuri.

2.3 - La valorizzazione del patrimonio storico-culturale è attuata anche con l'esposizione della collezione di oggetti artistici e cimeli storici pervenuti dalla Fondazione Museo Teatrale alla Scala di Milano o comunque acquisiti.

2.4 - Nell'ambito ed in conformità allo scopo istituzionale la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi comprese attività commerciali ed accessorie.

2.5 - La Fondazione può svolgere ogni attività ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e quindi ogni operazione economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare, ivi compresa, nell'ambito delle stesse finalità, la partecipazione non totalitaria in società di capitali, la partecipazione ad enti diversi dalle società, l'esercizio di attività finanziaria sotto ogni forma e mezzo, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 3

CONCORSO ALLA FONDAZIONE

3.1 - Lo Stato italiano, la Regione Lombardia, il Comune di Milano concorrono per legge alla Fondazione e sono Fondatori di diritto.

3.2 - Gli altri fondatori della Fondazione si distinguono in Fondatori ordinari, Fondatori sostenitori e Fondatori permanenti e le ragioni del loro concorso alla Fondazione devono essere in linea con le finalità culturali della Fondazione.

È Fondatore ordinario ogni soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, che apporti alla Fondazione un contributo di ammontare non inferiore a 100.000,00 (centomila) euro.

È Fondatore sostenitore ogni soggetto pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, che apporti alla Fondazione un contributo di ammontare non inferiore a 600.000,00 (seicentomila) euro.

È Fondatore permanente ogni soggetto, pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, che abbia conferito alla Fondazione un importo non inferiore a euro 6.000.000,00 (seimilioni).

3.3 - Può divenire Fondatore ordinario ovvero Fondatore sostenitore ogni soggetto - diverso da quelli che concorrono per legge alla Fondazione - pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, il quale venga cooptato dall'Assemblea, alle seguenti condizioni:

a. venga presentato da un Fondatore;

b. apporti alla Fondazione un importo non inferiore alla percentuale del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio, indicata dall'Assemblea ma comunque, ed anche in assenza di indicazione assembleare, non inferiore, quanto al Fondatore ordinario, a euro 100.000,00 (centomila) da versarsi in unica soluzione precedentemente o contestualmente alla cooptazione, e, quanto al Fondatore sostenitore, a euro 600.000,00 (seicentomila) da versarsi anche frazionatamente ma in un periodo non superiore a 5 anni. In caso di versamento frazionato lo status di Fondatore sostenitore è in ogni caso acquisito solo a seguito dell'effettivo ed integrale versamento dell'importo di euro 600.000,00 (seicentomila).

3.4 - In ogni caso il permanere dello status sia di Fondatore ordinario che di Fondatore sostenitore è subordinato all'effettivo versamento, in unica soluzione o frazionatamente, di un importo non inferiore a quello previsto per l'acquisizione dello status ai sensi dell'articolo 3.3, lettera b) che precede, e quindi non inferiore a euro 100.000,00 (centomila) per il Fondatore ordinario e a euro 600.000,00 (seicentomila) per il Fondatore sostenitore) in ciascun anno solare successivo a quello in cui si è acquisito il relativo status di Fondatore, con verifica effettuata all'inizio dell'anno solare successivo a quello in cui il versamento deve essere effettuato e decadenza dallo status o di Fondatore ordinario o di Fondatore sostenitore a far data

dal 31 dicembre dello stesso anno in cui il versamento deve essere effettuato.

3.5 - Può divenire Fondatore permanente ogni soggetto - diverso da quelli che concorrono per legge alla Fondazione - pubblico o privato, italiano o straniero, persona fisica o ente anche se privo di personalità giuridica, il quale venga cooptato dall'Assemblea, alle seguenti condizioni:

a. venga presentato da un Fondatore; e

b. apporti alla Fondazione un importo non inferiore a euro 6.000.000,00 (seimilioni), versato in unica soluzione o frazionatamente ma in un periodo non superiore a 5 anni. Può divenire altresì Fondatore permanente anche il Fondatore ordinario o il Fondatore sostenitore qualora effettui il versamento della differenza tra quanto già versato anche per acquisire o mantenere lo status rispettivamente o di Fondatore ordinario o di Fondatore sostenitore e l'importo di almeno euro 6.000.000,00 (seimilioni), il tutto in un periodo non superiore a 5 anni;

ovvero

c. si impegni, in modo incondizionato ed irrevocabile, ad apportare alla Fondazione un importo non inferiore a euro 6.000.000,00 (seimilioni), versato in unica soluzione o frazionatamente ma in un periodo non superiore a 5 anni e, nel caso di versamenti frazionati, con versamenti annuali non inferiori a euro 1.200.000,00 (un milione duecentomila); l'impegno dovrà essere garantito da fideiussione a prima richiesta e senza eccezioni di primaria banca italiana o comunitaria con succursali in Italia. L'obbligo di garantire il suddetto impegno al versamento verrà meno ove il soggetto che ha presentato domanda per divenire Fondatore permanente sia una banca italiana o comunitaria con succursali in Italia.

Lo status di Fondatore permanente nel caso di cui al precedente capoverso, lettere a) e b) è acquisito solo a seguito dell'effettivo ed integrale versamento dell'importo di euro 6.000.000,00 (seimilioni), mentre nel caso di cui al precedente capoverso, lettere a) e c) è acquisito con l'assunzione dell'impegno e la consegna della fideiussione, salvo quanto sopra previsto in caso di presentazione della domanda per diventare Fondatore permanente da parte di una banca italiana o comunitaria con succursali in Italia.

Nel caso di versamento effettuato in conformità al precedente capoverso lettera c) il permanere dello status di Fondatore permanente è subordinato alla effettività del versamento nei termini previsti aventi natura essenziale e la perdita dello status non determina il venir meno dell'obbligo di concorrere

al pagamento.

Non si applica al Fondatore permanente quanto previsto nell'articolo 3.4 che precede.

3.6 - La qualità di Fondatore sostenitore e di Fondatore permanente può essere riconosciuta anche ad un Gruppo di società, purché venga presentato da un Fondatore sostenitore o Fondatore permanente e concorra complessivamente alla Fondazione in conformità a quanto sopra disposto nel presente articolo 3.

Appartengono ad un medesimo Gruppo le società direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da un medesimo ultimo elemento della catena partecipativa.

All'atto della cooptazione l'Assemblea definisce le modalità di esercizio dei diritti di voto spettanti al Gruppo che, in ogni caso, partecipa all'Assemblea con un unico rappresentante.

3.7 - Per apporto si intende qualsiasi erogazione o contributo a favore della Fondazione; spetta all'Assemblea della Fondazione determinarne la destinazione dell'erogazione.

3.8 - Nel caso di enti, anche se privi di personalità giuridica, l'apporto alla Fondazione è effettuato per atto valido e vincolante del legale rappresentante munito di idonei poteri.

3.9 - A cura del Consiglio di Amministrazione e sotto la sua responsabilità viene tenuto l'Albo dei Fondatori ordinari, dei Fondatori sostenitori e dei Fondatori permanenti nonché un libro verbali per le delibere assunte dalla Assemblea.

3.10 - Coloro che concorrono alla Fondazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio. Resta fermo quanto previsto dall'art. 25.2 del d.lgs. 367/1996 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

3.11 - Tutti i soggetti finanziatori pubblici o privati concorrono all'attività della Fondazione nel rispetto dell'autonomia e delle finalità culturali della stessa.

Art. 4

PATRIMONIO

4.1 - Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal patrimonio dell'Ente Autonomo Teatro alla Scala, determinato all'atto della trasformazione, ai sensi dell'art.

7 decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 367 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

b) dagli apporti dei fondatori ove destinati a patrimonio in conformità all'art. 3.7 del presente Statuto nonché in conformità alla normativa vigente;

c) dagli ulteriori apporti in denaro od in natura ricevuti, in occasione della trasformazione o successivamente, anche mediante donazioni o lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche;

d) come patrimonio inalienabile dalle collezioni della Fondazione Museo Teatrale alla Scala di Milano acquisite a seguito di incorporazione della stessa.

4.2 - Gli apporti alla Fondazione previsti dall'articolo 3 e dall'articolo 7 dello Statuto possono essere, in tutto o in parte e con il consenso del Consiglio di Amministrazione, corrisposti in natura, attraverso il conferimento di beni e/o di crediti, a condizione che la relazione di un esperto indipendente, scelto dal Consiglio di Amministrazione ma senza oneri per la Fondazione, attesti un valore di tali beni e/o crediti non inferiore all'apporto dovuto, precisando anche i criteri di valutazione.

4.3 - Del patrimonio della Fondazione fanno parte, tra l'altro:

- i beni mobili di proprietà dell'Ente Autonomo Teatro alla Scala, ivi compresi i diritti di utilizzazione economica degli spettacoli da esso prodotti, realizzati o distribuiti, riconosciuti dalla legislazione a tutela della proprietà intellettuale, per ogni forma di riproduzione, su qualsiasi tipo di supporto, anche virtuale;

- i contributi, pubblici e privati, erogati a qualsiasi titolo;

- ogni altro bene, mobile od immobile, pervenuto a qualsiasi titolo;

- il diritto di utilizzare - senza corrispettivo - il Teatro ed i locali necessari allo svolgimento delle attività;

- l'eventuale eccedenza di gestione.

4.4 - La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati e lasciti di ogni genere; la destinazione d'uso degli immobili eventualmente pervenuti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

4.5 - La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del

suo nome, della denominazione storica e dell'immagine del Teatro ad essa affidato, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; può consentirne o concederne l'uso per iniziative coerenti con le sue finalità e con i principi di gestione.

4.6 - La Fondazione decide sui luoghi, modi e forme di esposizione al pubblico delle collezioni di cui al punto 4.1.d), fermo l'obbligo di esposizione di parte delle stesse nell'edificio denominato Casino Ricordi.

4.7 - Il patrimonio della Fondazione è articolato in un fondo dotazione indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie e in un fondo di gestione destinato alle spese correnti di gestione, e quanto sopra in conformità alle determinazioni della Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5

ORGANI

5.1 - Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Sovrintendente;
- e) il Collegio dei Revisori.

5.2 - Non possono fare parte degli organi, di cui all'art. 5.1 lettere c), d) ed e), coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, legge 19 marzo 1990 n. 55, lettere a), b), c), d), f) e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile e quanto ai componenti del Collegio dei Revisori in una delle ulteriori condizioni di cui all'art. 2399 del codice civile come richiamato dal successivo art.11.4, nonché in una delle condizioni che determinino illegittimità della partecipazione all'organo ai sensi di legge.

5.3 - Ciascuno degli organi della Fondazione, nella prima seduta successiva alla nomina, verifica che i suoi componenti siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla legge e dallo statuto. Per il Sovrintendente la verifica è effettuata dal Consiglio di Amministrazione. Se la verifica ha esito negativo, ne dichiara la decadenza e ne promuove la sostituzione.

5.4 - I componenti gli organi della Fondazione di cui all'art. 5.1 lettere c), d) ed e) decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:

- perdita dei requisiti per la partecipazione all'organo;
- passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 15, comma 1, della Legge 19 marzo 1990 n. 55, lettere a), b), c), d) e sue successive integrazioni e modificazioni;
- definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15, comma 1, lettera f) della legge 19 marzo 1990 n. 55 e sue successive integrazioni e modificazioni;
- nel caso in cui si verifichi una delle fattispecie di cui all'articolo 2382 del codice civile e per i componenti del Collegio dei Revisori in una delle ulteriori condizioni di cui all'art. 2399 del codice civile come richiamato dal successivo art.11.4;
- mancata partecipazione a tre sedute consecutive dell'organo del quale fanno parte, senza giustificazione.

5.5 - La decadenza o la sospensione è pronunciata dall'organo di cui il componente fa parte non appena esso abbia notizia che ricorrono le condizioni che la rendono necessaria, previa tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento a chi lo abbia nominato. Per il Sovrintendente la decadenza o la sospensione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione. Può essere pronunciata anche su richiesta di chi abbia nominato il singolo componente.

5.6 - Ai componenti degli organi della Fondazione di cui all'art. 5.1 lettere c), d) ed e) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2391 del codice civile.

5.7 - Costituisce causa di sospensione dalle funzioni di componente degli organi di cui all'art. 5.1 lettere c), d) ed e), la condanna con sentenza non definitiva o l'applicazione di misure cautelari personali per i reati previsti.

5.8 - I componenti degli organi della Fondazione devono tempestivamente portare a conoscenza dei rispettivi organi tutte le situazioni che possono assumere rilevanza in relazione ai requisiti di onorabilità. Il Sovrintendente dovrà portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione tali situazioni.

5.9 - L'Assemblea individua le modalità e la documentazione necessaria alle verifiche dell'onorabilità e alla modifica dei provvedimenti di sospensione.

Art. 6

ASSEMBLEA

6.1 - All'Assemblea hanno diritto di partecipare tutti i Fondatori- L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione.

6.2 - L'Assemblea ha i seguenti compiti:

a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione di competenza dell'Assemblea;

b) attribuisce la qualità di Fondatore ordinario, di Fondatore sostenitore e di Fondatore permanente a terzi in conformità al disposto, rispettivamente, di cui all'articolo 3.3 e all'articolo 3.5 che precedono;

c) esprime parere sulle modifiche dello statuto;

d) esprime parere sul bilancio preventivo e consuntivo;

e) delibera quale parte degli apporti a patrimonio da parte dei Fondatori siano da destinare alla gestione e quale agli investimenti e alla programmazione artistica, nel rispetto del vincolo di pareggio del bilancio;

f) esprime pareri su ogni argomento sottoposte dal Consiglio di Amministrazione;

g) esercita l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei Revisori;

h) attribuisce l'incarico della revisione legale dei conti della Fondazione, su proposta motivata del Collegio dei Revisori, determinando anche il corrispettivo per l'intera durata.

6.3 - L'Assemblea si raduna almeno due volte l'anno ed è convocata e presieduta dal suo Presidente, o dal Vice presidente, di propria iniziativa ovvero su richiesta del Consiglio di Amministrazione, ovvero su richiesta di almeno un quarto del numero complessivo di Fondatori aventi diritto di voto. L'Assemblea è convocata mediante avviso inviato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal Fondatore e che risultino espressamente dal libro dei Fondatori. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora

dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno otto giorni prima della riunione. È ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, la riunione dell'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario. Gli atti ed i documenti sul fondamento dei quali l'Assemblea è tenuta ad esprimersi sono depositati presso la sede della Fondazione almeno otto giorni prima della riunione. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti con diritto di voto. L'Assemblea si considera validamente costituita, anche in difetto di convocazione, se sono presenti tutti i componenti con diritto di voto, e la maggioranza degli Amministratori e dei Revisori. In tale caso, ciascuno dei Fondatori legittimati all'esercizio del voto può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

6.4 - Tutti i Fondatori hanno diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea. Gli enti, anche se privi di personalità giuridica, ai quali spetti la qualità di Fondatore sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da lui designata, purché il designato non sia Amministratore, Revisore ovvero un dipendente della Fondazione. I membri del Consiglio di Amministrazione possono partecipare all'Assemblea con esclusione delle sedute nelle quali si nominano il Consiglio o comunque uno o più dei suoi componenti.

6.5 - Il diritto di voto spetta:

a) ai Fondatori ordinari e ai Fondatori sostenitori in ragione di un voto per ogni 600.000,00 (seicentomila) euro e per ogni multiplo intero di tale importo, effettivamente erogati alla Fondazione;

b) ai Fondatori permanenti, il cui diritto di voto è riconosciuto in modo permanente, una volta che l'importo di euro 6.000.000,00 (seimilioni) sia stato effettivamente erogato, nella misura di 10 voti. Per i Fondatori permanenti che abbiano assunto l'impegno a norma dell'art. 3.5, lettera c. che precede è riconosciuto - sino a che non abbiano effettuato il versamento integrale dell'importo di euro 6.000.000,00 (seimilioni) - un numero di voti in via provvisoria pari ad un voto per ogni 600.000,00 (seicentomila) euro e per ogni multiplo intero di tale importo versato nel periodo nel quale hanno assunto l'impegno di cui all'indicato art. 3.5 lettera c) che precede e a condizione che non sia

intervenuta la perdita dello status. I Fondatori permanenti che abbiano versato integralmente l'importo di euro 6.000.000,00 (seimilioni) possono cumulare ai loro dieci voti un voto per ogni ulteriori 600.000,00 (seicentomila) euro di conferimenti effettivamente erogati alla Fondazione e per ogni multiplo intero di tale importo.

6.6 - Ai fini del computo dei voti a norma dell'art. 6.5 che precede:

a) i Fondatori ordinari e i Fondatori sostenitori possono computare, tutti i conferimenti effettuati nel periodo fra la data di nomina del Consiglio di Amministrazione in carica e la data precedente l'Assemblea, comunque non oltre la data di nomina del successivo Consiglio di Amministrazione;

b) i Fondatori permanenti, per cumulare i voti ulteriori rispetto a quelli derivanti dal versamento integrale di euro 6.000.000,00 (seimilioni), possono computare tutti i conferimenti ulteriori rispetto all'importo di euro 6.000.000,00 (seimilioni) effettuati nel periodo fra la data di nomina del Consiglio di Amministrazione in carica e la data precedente l'Assemblea, comunque non oltre la data di nomina del successivo Consiglio di Amministrazione.

Con la nomina di ogni Consiglio di Amministrazione verranno azzerati i voti spettanti a ciascun Fondatore ordinario e a ciascun Fondatore sostenitore, nonché i voti da cumularsi rispetto ai dieci riconosciuti stabilmente a ciascun Fondatore permanente ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 6.5 che precede ed a chi, avendo cominciato a effettuare conferimenti per acquisire lo status di Fondatore permanente, non abbia ancora completato tali conferimenti e non abbia quindi ancora effettivamente acquisito tale status, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo soggetto, di acquisire lo status di Fondatore permanente qualora completi il conferimento di euro 6.000.000,00 (seimilioni) nel termine previsto dall'articolo 3.5 che precede, mentre non vengono azzerati i diritti di voto riconosciuti in via permanente ai Fondatori permanenti ai sensi dell'articolo 6.5 lettera b) e ai sensi della Norma Finale II.

6.7 - L'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, la Regione Lombardia, il Comune di Milano, la Città metropolitana di Milano e la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Milano partecipano all'Assemblea. A ciascuno di essi spettano dieci voti, indipendentemente dalla misura del rispettivo apporto al patrimonio della Fondazione. Il regolamento dell'Assemblea, se adottato, può attribuire loro un numero di voti diverso ma comunque non superiore, per ciascuno, al 3% del totale dei voti

esercitabili in ciascuna Assemblea. L'Autorità di Governo competente in materia di spettacoli, la Regione Lombardia, il Comune di Milano, la Città Metropolitana di Milano e la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Milano non hanno diritto di voto nelle deliberazioni previste dall'art. 6.2, lettera a).

6.8 - L'Assemblea approva a maggioranza assoluta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento. L'Assemblea potrà disciplinare la partecipazione ai propri lavori di comitati, associazioni, fondazioni, nonché di altri soggetti pubblici o privati, i quali, pur avendo contribuito a vario titolo alla vita ed alle attività dell'Ente, non abbiano la qualità di Fondatori, ivi compresi i dipendenti del Teatro.

6.9 - L'Assemblea su proposta del Consiglio:

- disciplina la presentazione delle candidature alla carica di Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

- disciplina il procedimento per la revoca degli eletti;

- disciplina l'esercizio del voto in modo tale da impedire la formazione di posizioni dominanti.

Inoltre, l'Assemblea, su proposta del Consiglio o su invito del Presidente, può ammettere a partecipare alle adunanze dell'Assemblea, anche in modo permanente, ancorché senza diritto di voto, fondazioni, associazioni o soggetti senza scopo di lucro aventi fini istituzionali coerenti con quelli della Fondazione.

6.10 - L'Assemblea può costituire comitati ed organismi in genere per il supporto delle attività dell'ente: ad essi può delegare parte dei propri poteri, con esclusione comunque delle attribuzioni di cui all'art. 6.2, lettere a), b), c), d) ed f).

6.11 - Le deliberazioni di cui all'art. 6.2, lettere b), d) e), f), g) sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le deliberazioni concernenti le modificazioni statutarie sono assunte a voto palese, con la maggioranza dei due terzi dei presenti all'assemblea. Le deliberazioni riguardanti le nomine alle cariche degli organi della Fondazione possono essere assunte con voto segreto per decisione del Presidente dell'Assemblea.

6.12 - Per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni del libro V, titolo V, capo V, sezione VI del codice civile.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

7.1 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 a 15 componenti, compreso il Presidente e computandosi a tal fine anche il Sovrintendente ai sensi del presente Statuto. Il numero dei Consiglieri è fissato dall'Assemblea dall'atto della nomina dei consiglieri di sua competenza, dovendosi in ogni caso avere sempre una maggioranza di consiglieri di nomina pubblica intendendosi per tali il Presidente e i Consiglieri nominati dallo Stato e dagli enti pubblici di qualsiasi natura.

I suoi componenti sono nominati:

- a) due dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- b) uno dal Presidente della Regione Lombardia;
- c) uno dal Sindaco della Città Metropolitana di Milano;
- d) uno dal Presidente della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Milano;
- e) gli altri componenti - ivi inclusi quelli che non dovessero essere nominati dal Sindaco della Città Metropolitana di Milano e/o dal Presidente della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Milano - dall'Assemblea sulla base di candidature che potranno essere avanzate da Fondatori sostenitori e/o Fondatori permanenti, diversi da quelli cui è riservato per legge o per statuto il diritto di nomina diretta di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, che, singolarmente o cumulativamente, si impegnino ad assicurare per almeno tre anni consecutivi a partire dall'anno incluso di elezione del candidato nel Consiglio- oltre all'apporto al patrimonio di cui agli articoli 3.3, 3.4 e 3.5 - un apporto annuo pari almeno all'8% dei finanziamenti statali erogati per la gestione dell'attività della Fondazione, e comunque non inferiore all'importo annuale di € 3.016.000 (tremilioni sedicimila), annualmente aggiornato a partire dal 1 gennaio 2016 secondo l'indice ufficiale di svalutazione della moneta, attualmente ISTAT. I Fondatori permanenti potranno presentare, senza essi assumere alcuna responsabilità, alla Assemblea anche candidature su richiesta di Fondatori ordinari, a condizione che questi ultimi si impegnino nei confronti della Fondazione ad assicurare per almeno tre anni consecutivi a partire dall'anno incluso di elezione del candidato nel Consiglio, oltre all'apporto al patrimonio di cui agli articoli 3.3 e 3.4 - per quanto previsto per i Fondatori ordinari - un apporto annuo pari almeno all'8% dei finanziamenti statali erogati per la gestione dell'attività della Fondazione, e comunque non inferiore all'importo annuale di € 3.016.000 (tremilioni sedicimila), annualmente aggiornato

a partire dal 1 gennaio 2016 secondo l'indice ufficiale di svalutazione della moneta, attualmente ISTAT.

7.2 - I Fondatori di cui all'articolo 7.1, lettere c) e d), non possono esercitare il potere di nomina diretta di componenti del Consiglio di Amministrazione se non si impegnano, per almeno tre anni consecutivi, a partire dall'anno della nomina, ed antecedentemente all'Assemblea da tenersi in conformità all'art. 7.1 lettera e) che precede, ad erogare alla Fondazione, oltre all'apporto al patrimonio di cui agli articoli 3.3, 3.4 e 3.5, un apporto annuo pari almeno all'8% dei finanziamenti statali erogati per la gestione dell'attività della Fondazione, e comunque non inferiore all'importo annuale di € 3.016.000 (tremilioni sedicimila), annualmente aggiornato a partire dal 1 gennaio 2016 secondo l'indice ufficiale di svalutazione della moneta (attualmente ISTAT).

7.3 - La permanenza nel Consiglio di Amministrazione dei rappresentanti nominati ai sensi dei precedenti articoli 7.1 lettera e) e 7.2 è subordinata all'erogazione dell'apporto ivi previsto e quindi anche dell'eventuale apporto dovuto per il permanere della qualifica di Fondatore per tutto il periodo di durata del Consiglio. A tal fine l'Assemblea promuove una verifica annuale dei conferimenti.

7.4 - Tutti i consiglieri hanno uguali diritti e doveri, non rappresentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono.

7.5 - Tutti i componenti del Consiglio devono possedere:

- a) i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5.2;
- b) requisiti di particolare professionalità ed esperienza, anche con riferimento ai settori di attività della Fondazione.

7.6 - I componenti del Consiglio, ad eccezione del Presidente - e salvo quanto previsto all'articolo 9 nel caso in cui il Presidente non dovesse coincidere con la persona del Sindaco del Comune di Milano - durano in carica cinque anni a decorrere dalla prima seduta del Consiglio e sono rieleggibili nel rispetto delle previsioni normative.

7.7 - Qualora durante il mandato vengano a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del componente venuto meno. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio del quale entra a fare parte.

7.8 - Il Consiglio è validamente costituito quando abbiano

accettato e/o siano in carica la metà più uno dei suoi componenti, compreso il Presidente.

7.9 - I componenti del Consiglio non percepiscono compensi, gettoni di presenza o altre indennità.

7.10 - Le autorità nominano i componenti degli organi di loro competenza non prima dei 30 giorni precedenti la scadenza del mandato, ma non oltre quest'ultima. Trascorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato, i componenti non sostituiti decadono ed i titolari del potere di nomina rispondono dei danni conseguenti.

7.11 - In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato e presieduto dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano in carica.

Art. 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: POTERI E FUNZIONAMENTO

8.1 - Il Consiglio di Amministrazione ha in via esclusiva i seguenti poteri non delegabili:

a) nomina e revoca il Sovrintendente, determinando le condizioni, ivi incluso il compenso, del rapporto contrattuale ai sensi del presente statuto e dei vincoli di legge;

b) nomina il Vice Presidente, su proposta del Presidente e può nominare commissioni consultive composte da soli componenti del Consiglio di Amministrazione;

c) esercita i poteri di indirizzo, determinando le linee d'indirizzo strategico-industriali-finanziarie, per l'attività della Fondazione;

d) approva, previo parere dell'Assemblea, il bilancio di esercizio e il bilancio di previsione, da redigersi dal Sovrintendente nel rispetto dei poteri di indirizzo del Consiglio di Amministrazione e da sottoporsi a tale organo entro i termini rispettivamente previsti dallo Statuto;

e) approva preventivamente il programma di attività e ogni piano industriale e/o economico-finanziario della Fondazione predisposti dal Sovrintendente, sempre nel rispetto dei poteri di indirizzo del Consiglio di Amministrazione e approva ogni variazione a tali programmi e/o piani; quanto ai programmi di attività artistica sia su base annuale che triennale, approva tali piani predisposti sempre dal Sovrintendente, nel rispetto dei vincoli di cui sopra con i relativi budget previsionali che devono contenere le proiezioni che ne dimostrino la compatibilità con i bilanci degli esercizi precedenti e con i bilanci preventivi relativi al programma di attività;

f) determina l'assetto organizzativo e in tale ambito: (i) elabora, il sistema di controllo interno e verifica periodicamente la loro adeguatezza, efficacia ed effettivo funzionamento, anche avvalendosi di soggetti terzi al consiglio; (ii) delibera, su proposta del Sovrintendente e nel rispetto delle previsioni di legge, il modello organizzativo, l'organigramma e i regolamenti interni per quanto concerne l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile ed i criteri di massima sulla operatività; (iii) almeno trimestralmente, e comunque ogniqualvolta richiesto, è informato dagli organi delegati e dal Sovrintendente degli atti di gestione e dei fatti rilevanti intervenuti e riceve dal Sovrintendente un rendiconto di gestione con l'evidenza di eventuali disallineamenti rispetto al bilancio previsionale e rispetto all'indicato periodo dell'esercizio precedente e rispetto ad altri documenti così come eventualmente richiesto dal Consiglio;

g) nel rispetto dei vincoli di legge, instaura e modifica, su proposta del Sovrintendente, i rapporti con i dirigenti apicali della Fondazione, intendendosi per dirigenti apicali quelli individuati come tali nel modello organizzativo e/o nell'organigramma approvati dal Consiglio di Amministrazione;

h) approva le modifiche statutarie;

i) propone all'Assemblea per la necessaria deliberazione di cui al precedente articolo 3.7, l'entità dei contributi a patrimonio da destinarsi alla gestione ai fini del rispetto del vincolo di bilancio in pareggio; Il Consiglio di Amministrazione ha ogni potere per l'amministrazione della Fondazione che non risulti, per legge o per statuto, attribuito ad altro organo e può delegare, salvo quanto previsto al comma che precede, tali poteri ai sensi dell'articolo 8.6 che segue.

8.2 - Il Consiglio di Amministrazione si raduna non meno di quattro volte in un anno. Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione occorre la maggioranza dei componenti (compreso il Sovrintendente). La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente con avviso spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con telefax o messaggio di posta elettronica, spedito allo specifico recapito, al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati alla Fondazione, almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o

videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia a loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario.

8.3 - Il Sovrintendente partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, - con l'eccezione di quelle, o parte di esse, in cui il Consiglio di Amministrazione deve assumere le delibere di cui all'art. 8.1, lettera a), le delibere aventi ad oggetto proposte di revoca o di decadenza del Sovrintendente ovvero la proposta nei suoi confronti di azioni di responsabilità e comunque delibere aventi ad oggetto valutazioni di condotta del Sovrintendente - con gli stessi poteri e prerogative degli altri Consiglieri.

8.4 - Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, previo consenso del Consiglio medesimo, può partecipare, ad uno o più punti dell'ordine del giorno, qualunque soggetto qualificato ed utile ai lavori del Consiglio di Amministrazione.

8.5 - Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei suoi componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le delibere concernenti le materie di cui alla lettera h) dell'art. 8.1, debbono avere il voto favorevole di 2/3 dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Alle delibere di cui alla lettera e) dell'art. 8.1, non può votare il Sovrintendente.

8.6 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti (ivi incluso al Sovrintendente) particolari poteri di gestione (ma con esclusione di quanto previsto al primo comma dell'articolo 8.1), determinando i limiti della delega.

8.7 - Nell'ipotesi di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio di Amministrazione s'intende decaduto.

Art. 9

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

9.1 - Presidente della Fondazione è il Sindaco pro-tempore del Comune di Milano ovvero la persona fisica da quest'ultimo nominata. La persona nominata quale Presidente della Fondazione dal Sindaco pro-tempore del Comune di Milano scade con i consiglieri di amministrazione in carica al momento della sua nomina. Il Sindaco pro-tempore ha il potere di revocare in qualunque momento la persona nominata in sua vece

alla presidenza della Fondazione.

9.2 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea e cura l'esecuzione degli atti deliberati.

9.3 - In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

9.4 - Nei confronti dei terzi la firma del Vice presidente è idonea e sufficiente a far attestare l'assenza o l'impedimento del Presidente e la piena titolarità dei poteri con la firma esercitati, a tutti gli effetti. Art.

10

IL SOVRINTENDENTE

10.1 - Il Sovrintendente è nominato dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva alla sua elezione (ovvero nella prima riunione successiva al venir meno per qualsiasi causa del rapporto con il Sovrintendente), a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Salve le ipotesi normativamente (quale a titolo esemplificativo l'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996 nr. 367) o statutariamente previste, il Sovrintendente cessa dalla carica contestualmente alla cessazione, per qualunque motivo, del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato. Il Consiglio di Amministrazione può revocare il Sovrintendente, con la medesima maggioranza.

10.2 - Il Sovrintendente deve essere scelto, mediante procedure trasparenti, tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti consimili.

10.3 - Al Sovrintendente sono attribuiti i seguenti poteri:

a) dirige e coordina in autonomia, nel quadro dei programmi di attività artistiche approvati e con i vincoli dal Consiglio di Amministrazione in conformità all'articolo 8.1 che precede, l'attività di produzione artistica della Fondazione e le attività connesse o strumentali;

b) nei limiti di spesa risultanti dal bilancio previsionale, può nominare e revocare, sentito il Consiglio di Amministrazione, il Direttore artistico e/o il Direttore musicale e/o altri collaboratori e consulenti, il cui incarico scadrà con il venir meno dell'incarico del Sovrintendente che li ha nominati il quale risponde anche del loro operato;

c) predispone i programmi di attività triennali corredati dei

relativi fabbisogni economici su base triennale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

d) predispone il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio preventivo, nonché il relativo programma di attività artistica, da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione e al parere dell'Assemblea;

e) secondo le linee di indirizzo del Consiglio di Amministrazione, tiene le relazioni sindacali con le associazioni di categoria, conduce le trattative negoziali e sottoscrive il contratto di lavoro aziendale, anche in unico livello;

f) esercita tutti i poteri eventualmente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle deleghe ricevute.

10.4 - Il Sovrintendente - nell'esercizio dei poteri statutariamente previsti e sulla base degli eventuali ulteriori poteri conferiti mediante delega dal Consiglio di Amministrazione - ha la rappresentanza della Fondazione nei limiti dei poteri conferiti.

Il Sovrintendente ha l'obbligo di informare preventivamente e non appena ne abbia consapevolezza il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori di ogni interesse anche potenziale ed anche per conto di terzi (ivi incluso parti correlate) abbia o possa avere in una determinata operazione, astenendosi dal compiere ogni e qualsiasi atto che sarà poi di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

Il Sovrintendente partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione (con esclusione di quanto previsto all'articolo 8.3 che precede) e deve predisporre la documentazione prevista dalla legge, dallo statuto e/o richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Sovrintendente tiene i libri e le scritture contabili della Fondazione.

Art. 11

CONTROLLI SULL'AMMINISTRAZIONE

11.1 - Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo corretto funzionamento.

11.2 - Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri

effettivi ed un supplente, nominati in conformità alla disciplina vigente.

11.3 - All'attività del Collegio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406, 2407 del codice civile. Le riunioni possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione purché sia assicurata la possibilità di interlocuzione tra tutti i partecipanti.

11.4 - Il Collegio dei Revisori riferisce, almeno ogni trimestre, con opportuna relazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Ministro per i Beni e le Attività Culturali.

11.5 - I Revisori partecipano ai lavori dell'Assemblea, per i profili di loro competenza, e partecipano alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.

11.6 - I Revisori durano in carica cinque anni, devono riferire all'Assemblea ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del codice civile e ciascuno di essi può essere revocato per giusta causa dal soggetto che lo ha nominato. I Revisori sono eleggibili per non più di due mandati.

11.7 - La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nel registro tenuto ai sensi di legge.

11.8 - La società incaricata della revisione legale dei conti svolge i compiti ad essa affidati dalla legge. 11.9 - Il Collegio dei Revisori e la società incaricata della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

11.10 - L'incarico della revisione legale è conferito, su proposta motivata del Collegio dei Revisori, dall'Assemblea che deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico.

11.11 - L'incarico della revisione legale dura per non più di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea che approva il bilancio del terzo esercizio sociale e non può essere rinnovato per più di tre volte consecutive.

Art. 12

BILANCIO CONSUNTIVO

12.1 - L'esercizio economico inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

12.2 - Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Sovrintendente ed è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e da una nota integrativa.

12.3 - Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente e il risultato economico dell'esercizio.

12.4 - Il bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.

12.5 - Il bilancio viene approvato dal Consiglio di Amministrazione, indicando le ragioni delle eventuali eccezioni ai principi richiamati dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

12.6 - Il bilancio deve essere approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio viene inviato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale all'Assemblea perché esprima il parere di cui all'art. 6.2 lettera d). Qualora l'Assemblea non emetta il parere entro i 30 giorni successivi il parere si considererà emesso in senso favorevole.

12.7 - Il bilancio, entro trenta giorni dall'approvazione, viene depositato all'ufficio del registro delle imprese e trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

12.8 - L'eventuale eccedenza di gestione è totalmente destinata alla Fondazione e alla sua attività.

Art. 13

BILANCIO PREVENTIVO

13.1 - Il Sovrintendente predispone, entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, accompagnandolo con un programma di attività triennale e relativi bilanci previsionali. Il bilancio preventivo e il programma triennale con i relativi bilanci previsionali sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere dell'Assemblea, di norma, entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 14

SCIoglimento

14.1 - Qualora, per qualsiasi ragione, la Fondazione dovesse cessare la sua attività, i beni residui in sede di

liquidazione, saranno devoluti ad enti che svolgano attività similari e a fini di pubblica utilità, individuati dai liquidatori, sentiti il Comune di Milano, la Regione Lombardia e l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

14.2 - Qualora, per qualsiasi ragione, la Fondazione dovesse cessare la sua attività, le collezioni museali dell'ex Museo Teatrale alla Scala di cui all'articolo 4.1, saranno devolute, salva l'approvazione della competente Autorità, al Comune di Milano che provvederà a garantire la conservazione e l'incremento per fini culturali e di pubblica esposizione delle stesse.

NORME FINALI E TRANSITORIE

I

Resta confermato il riconoscimento dello status di Fondatore "Emerito", senza diritto di voto, per i soggetti che ne hanno fatto richiesta al consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre 2006.

II

In considerazione dei tradizionali legami e dei considerevoli apporti erogati nonché di quelli che essa continuerà ad assicurare alla Fondazione, la misura dei diritti di voto a carattere permanente di cui all'art. 6.5 (b) riconosciuta alla Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde è pari a 50 voti anziché 10.

III

Le disposizioni di cui all'art. 6.5 si applicano a decorrere dal primo gennaio 2013.

IV

I soggetti che, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, hanno acquisito o presentato istanza di riconoscimento dello status di fondatore in data anteriore al 16 aprile 2012 e a condizione che non abbiano perso o perdano tale status o il diritto all'acquisizione di tale status, manterranno i diritti, le prerogative e gli obblighi in conformità a quanto previsto negli articoli 3, 6.5 e 6.6 dello statuto previgente al riconoscimento alla Fondazione della forma organizzativa speciale di cui alla legge 100 del 29 giugno 2010. Ai Fondatori indicati nell'articolo 6.7 si applicherà la nuova previsione dal 16 aprile 2012.

V

La Fondazione può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura

dello Stato con deliberazione da assumersi dal Consiglio di Amministrazione.

F.to Giuliano Pisapia

F.to LUCA BARASSI notaio